

LILIANA FERRARI

Una questione di titolo: la controversia tra mons. Mattia Capellari e le autorità austriache in materia di titolo di ordinazione

Nell'archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, tra i fascicoli relativi al Lombardo Veneto uno dei più antichi riguarda l'arcidiocesi di Udine. Si tratta della copia di un carteggio intercorso tra mons. Mattia Capellari, allora vicario capitolare, e le autorità austriache negli anni 1816-19. Dedicato ai "disordini, che il Governo stesso introduce nelle materie ecclesiastiche, specialmente nei Seminari", il fascicolo viene composto ai primi del 1819 con materiali provenienti dalla Segreteria di Stato in vista di una sessione della congregazione che si terrà in marzo¹. Il problema che documenta è entrato nella rosa di quelli che hanno rilevante interesse nei rapporti tra la Santa Sede e gli stati. Come mezzo secolo prima, quando la Lombardia austriaca è diventata il laboratorio delle riforme giuseppine, le questioni relative ai domini italiani dell'Austria vengono a complicare i rapporti tra Vienna e la Santa Sede, ora come allora sensibile a quelle che ritiene violazioni delle prerogative primaziali del pontefice nella penisola.

Proponendosi di adeguare il Lombardo Veneto alla politica ecclesiastica dei domini ereditari, Vienna in parte riforma, in parte mantiene ciò che altri hanno riformato. Pur interpretando il ruolo della provvidenziale restauratrice di diritti storici, si guarda bene dal modificare la situazione che i francesi hanno creato negli ex domini veneziani sopprimendo, tra l'altro, ordini religiosi e confraternite. Ostacola i tentativi di ricostituirli, impone la propria legislazione matri-

¹ Archivio degli Affari Ecclesiastici Straordinari, *Lombardo Veneto*, pos. 63, f. 24, 1816-19, *Intorno ai Seminari del Regno Lombardi Veneto ed alle innovazioni introdotte dal Governo sull'Insegnamento Sacro nei medesimi* (d'ora in poi: *Fascicolo*).

moniale, in più punti difforme da quella canonica, e rivendica il controllo sul reclutamento vescovile negando a Roma il diritto di esaminare preventivamente i candidati presso i propri uffici². La formazione del clero è una questione destinata a riscaldarsi nel corso degli anni Venti. La formazione di questo fascicolo segna il suo ingresso nel novero degli "affari straordinari".

Dopo il 1814 nelle trattative con Vienna Roma cerca di contenere i danni e nel contempo di saggiare i nuovi margini di manovra di cui dispone. In curia operano due correnti: una evita di irrigidirsi su questioni di giurisdizione, consapevole dell'importanza dell'appoggio austriaco, e punta a un concordato che quanto meno assomigli a quello stipulato con il regno italico nel 1803. L'altra, i cosiddetti zelanti, intuisce le potenzialità dell'intransigenza, forte dei successi delle nuove correnti del cattolicesimo europeo. Vienna, pur temendo il prevalere di quest'ultima, non si mostra intenzionata a prendere in considerazione l'ipotesi di un concordato. Un cedimento darebbe fiato alle resistenze: la commissione aulica preposta alle questioni ecclesiastiche preferisce puntare ad un lavoro che permetta, in prospettiva, di avere a che fare nei domini italiani con un ceto ecclesiastico più disponibile, ma anche, dal punto di vista del riformatore austriaco, meglio attrezzato per i compiti che al clero la macchina statale affida.

Comincia a funzionare per questo a Padova nel 1816 un seminario centrale, con statuti e regolamenti mutuati dalle analoghe strutture di Vienna e Praga. Inizialmente destinato a tutti gli studenti di teologia, viene ridimensionato di fronte alle rimostranze dei vescovi. Vi sarà mandato un teologo ogni quaranta parrocchie, scelto tra i migliori, è sottinteso, quelli destinati a fare carriera (e a insegnare a propria volta nei seminari)³. Ad una formazione rispondente al modello austriaco dell'élite del clero punta anche la contemporanea istituzione a Vienna del *Frintaneum*, convitto per giovani sacerdoti, inviati dalle diocesi per frequentare la facoltà teologica nella capitale. Anche ai vescovi del Lombardo Veneto viene sollecitata la segnalazione di candidati per l'istituto viennese. Nel 1818 infine anche il corso teologico dei seminari vescovili deve adeguarsi al programma della facoltà.

² Ampiamente documentato in F. Maaß, *Der Josephinismus*, IV, *Der Spätjosephinismus*, Wien, 1957.

³ Cfr. A. Gambasin, *Un vescovo tra illuminismo e liberalismo. Modesto Farina e il seminario di Padova (1821-1856)*, Padova, 1987.

Non ci si aspetta resistenza. Stanno uscendo di scena i vescovi di nomina veneziana, rimpiazzati da quelli designati dall'imperatore, da cui è naturale aspettarsi collaborazione; né presumibilmente la negheranno i vescovi scelti da Napoleone. Il calcolo è ragionevole, se non che una reazione, pure non immediata, arriva. Nel 1818 il nuovo vescovo di Vicenza, Giuseppe Maria Peruzzi, già vescovo di Chioggia e ancora prima di Caorle, si fa vivo a Roma, denunciando la politica austriaca in materia di seminari⁴. Sino a quel momento la sola resistenza degna di nota è stata quella del canonico udinese Mattia Capellari, carnico, già docente del locale seminario, che regge la vasta arcidiocesi nel corso di due lunghe vacanze. Durante la prima, dal 17 dicembre 1803 al 15 febbraio 1808, ha avuto a che fare con austriaci prima e francesi di Napoleone poi. Torna a coprire la carica di vicario capitolare nel febbraio 1814, poco dopo il ritorno degli asburgici. Nella storiografia friulana Mattia Capellari, frequentemente citato ma poco studiato, si ricorda come l'emblema della difesa della libertà della chiesa⁵.

Il fascicolo si apre con il primo, ancora sommo, rifiuto di designare candidati per il *Frintaneum*. Segue quello, più netto, di inviare a Padova i cinque studenti di teologia richiesti. Si apre poi una controversia sulla frequenza di esterni al ginnasio del seminario, conclusa con un compromesso. Ultimo, il rifiuto di adeguare al programma governativo il corso teologico del seminario udinese. Ogni diniego è motivato, in lunghe lettere, con abbondanza di argomenti di carattere teologico, giuridico e storico. Capellari scrive a Vienna e informa Roma, dalla quale – tiene a chiarire – riceve istruzioni. La sua opposizione è in crescendo. Va detto subito che non otterrà risultati immediati. L'ingresso del vescovo Lodi nel 1819 lo farà rientrare nell'ombra, sino alla morte, avvenuta nel 1832. La sua iniziativa lascia peraltro una traccia. Quando

⁴ La relazione del vescovo di Vicenza (Padova, 14 dicembre 1818) in *Fascicolo*, ff. 2-4.

⁵ Cfr. *Il Seminario di Udine. Cenni storici pubblicati nel terzo centenario dalla fondazione*, Udine 1902, p. 273-274: "Duro l'austriaco, ma più dura la forte testa carnica di mons. Mattia [...]. Ed è giusto, che si scriva sopra una pagina di storia friulana, che in Udine, nel 1818, esisteva un forte sacerdote che senza essere cospiratore, sapeva nella sua elevata coscienza trovar parole roventi per difendere la più sacra delle libertà, la libertà della fede".

comincia, la questione della formazione del clero nel Lombardo Veneto è secondaria nel contesto dei rapporti tra Roma e Vienna. Nel momento in cui acquista spessore, il nucleo della documentazione lo fornisce il carteggio dell'ostinato ("invitto"⁶) prete carnico.

La fase calda dello scontro comincia nell'autunno del 1817, quando il vicario rifiuta di inviare alla facoltà teologica di Padova i richiesti cinque candidati perché "mosso dai costanti dettami della propria coscienza", in obbedienza cioè al principio che l'istruzione dei Chierici è "di esclusivo diritto della Ecclesiastica Autorità"⁷. Il contrasto con il governo si avvia verso la fase culminante. I vescovi del Veneto daranno qualche segno di opposizione solo nel dicembre del 1818, quando le misure austriache toccheranno i seminari diocesani, che sino a quel momento sembravano essere stati risparmiati. Da tempo invece Capellari si sente investito del ruolo di voce della resistenza. Ha superato lo "spirito di sofferenza, e di passività"⁸ e sente profondamente anche il dovere, come vicario del metropolita, di guidare i suffraganei, che "vogliono stare sopra due scagni, e stanno poi male sopra l'uno e l'altro, che per questo il S. Padre si lamenta di loro, e si lamenta fortemente"⁹. Il ruolo metropolitano di Udine sta per cessare: nel 1818 diventerà suffraganea di Venezia. Sta per scadere anche il ruolo del vicario, con la nomina nello stesso anno del nuovo vescovo, il lombardo Emanuele Lodi. Consapevole della precarietà del proprio ruolo, non ha remore nel prendere posizione, sino a pronunciare un giudizio pesantemente negativo sull'insegnamento che si impartisce in Austria, soprattutto in materia di diritto ecclesiastico. Il testo incriminato, di Georg Rechberger, sarà messo all'indice insieme a quello di storia ecclesiastica del Dannenmayer nel 1820¹⁰.

⁶ Nella posizione a stampa, contenuta in *Fascicolo*, si trova al n. 5, il "Voto del Sig. Abb. Consultor Ostini" che, tra l'altro, propone "che la nota dei libri inviata dall'invitto Mattia Capellari sia esaminata dall'Indice, che deve procurarsi dunque i libri".

⁷ Capellari a Goess, Udine, 9 novembre 1817, in *Fascicolo*, f. 46r.

⁸ Capellari a Goess, Udine 20 ottobre 1816, in *Fascicolo*, f. 40r.

⁹ Capellari a Goess, 11 febbraio 1818, in *Fascicolo*, f. 53v.

¹⁰ G. Rechberger, *Handbuch des oesterreichschen Kirchenrechts. Das oeffentliche Kirchenrecht*, Linz, 1815; M. Dannenmayer, *Institutiones historiae ecclesiae N.T.*, Wien, 1788.

Nel febbraio del 1818 Capellari inizia a scrivere lettere che hanno la forma del trattato – forse non ne esclude la circolazione, quanto meno tra il clero – con un occhio a Roma, dove premurosamente le invia. Vi arrivano nel momento in cui sta mostrando la corda il tentativo di compromesso. Come temevano Kaunitz e Metternich, i zelanti sembrano prevalere negli orientamenti della curia e si fanno minacciosi in prospettiva di un prossimo conclave. Quanto a se stesso, Capellari si sente il difensore del ruolo vescovile, tanto più libero di comportarsi come tale, in quanto totalmente fuori gioco per una nomina. In una lettera del 9 novembre 1817¹¹ a proposito della visita che lo ha portato per più di un mese nelle “rimote montuose Parrocchie” della Carnia e del Cadore, si diffonde sulle “moltiplici, ed incessanti cure” del ministero che sta esercitando. Lì ha trattato “ogni giorno, e con esito felice conciliando molti affari Ecclesiastici di grave importanza, componendo pacificamente disparità, e discordie tra privati, e tra popoli in molti luoghi da molto tempo sussistenti”, risolto questioni disciplinari, provveduto le chiese di clero e, non omette di ricordare, predicato “vigorosamente dal Sacro Altare sopra i doveri di fedeltà, ed ubbidienza all’Augusto Sovrano, ed a quelli che lo rappresentano”. E tutto questo “senza un minimo aggravio delle Chiese, e delle Comuni”. Un vescovo o chi ne fa le veci è dunque di per sé garanzia di ordine e di buon governo. In grado di capire le esigenze delle popolazioni cui è così vicino, è il naturale (e indispensabile) alleato della corona. È l’unico reale esperto – va da sé – in cose ecclesiastiche, si tratti di seminari o di altro.

In questa corrispondenza, dedicata principalmente a scuole e seminari, una lettera ha un posto a parte. Vi viene infatti trattato un tema riguardante sì il reclutamento ecclesiastico, ma relativamente alla sua ultima fase, quella del conferimento degli ordini maggiori. È del marzo 1818 e trae spunto da una richiesta del rappresentante del governo, che nel dicembre precedente lo ha interpellato sul progetto di unificare in tutte le diocesi del regno il titolo di ordinazione, ovvero l’ammontare della rendita di cui l’ordinando deve disporre al momento dell’entrata nel suddiaconato, ricavata da un patrimonio che egli stesso o la famiglia destinano a ciò, a garanzia della possibilità di condurre una vita dignitosa anche in mancanza del godimento di un adeguato beneficio¹².

¹¹ Capellari a Goess, Udine, 9 novembre 1817, in *Fascicolo*, f. 46r. 46.

¹² Capellari a Goess, Udine, 7 marzo 1818, in *Fascicolo*, ff. 81-84: d’ora in poi *Lettera*.

Nel patriarcato di Aquileia, di cui la sede di Udine è l'erede, ha legiferato per l'ultima volta in materia la sinodo celebrata nel 1740 da Daniele Delfino, stabilendo che l'ordinazione sia condizionata all'immobilizzo di un capitale, in beni o liquidi, tale da garantire una rendita di cinquanta ducati veneti l'anno. Tale patrimonio, costituito dalla famiglia o dall'interessato, è alla portata di famiglie di condizione modesta, seppure non povere. In caso di povertà, se il chierico appare "ad statum votatus Clericalem", "cum Ecclesiae utilitas aut necessitas postulaverit, potestatem Nos ei faciemus ut Patrimonium ab aliis etiam praeter Consanguineos, & Affines suos accipiat"¹³. Nel contesto, questo appare come un caso eccezionale: i cinquanta ducati, equivalenti ad un patrimonio di mille ducati investiti al 5% sono evidentemente alla portata delle famiglie che normalmente destinano uno o più figli al sacerdozio.

Vi è già stato un tentativo di portare la rendita annua del patrimonio alla somma che la legislazione austriaca ha stabilito per la congrua, ovvero all'equivalente in lire austriache di 200 fiorini annui. Di fronte alle resistenze dei vescovi, il governo ha fatto un passo indietro¹⁴ concedendo agli ordinari di continuare a fare riferimento alla rispettiva normativa diocesana, richiamandoli però al dovere già stabilito dalla legislazione francese – cui attualmente non si attengono – di sottoporre ogni ordinazione al suddiaconato al placet governativo. Segue, alla fine del 1817, il citato nuovo tentativo delle autorità di intervenire nel merito della questione, portando l'ammontare annuo della rendita del patrimonio – uniformata in tutto il Veneto – all'equivalente di 60 ducati.

Il diritto ecclesiastico austriaco, in materia di titolo patrimoniale, si attiene a regole semplici. Tolta di mezzo la nozione stessa di patrimonio, lo collega al solo beneficio. Nel testo che Georg Rechberger dà alle stampe proprio nel 1815 si afferma senza mezzi termini che il clero, svolgendo un compito nella cura d'anime o nell'istruzione, deve essere retribuito. Deve disporre di una

¹³ *Constitutiones synodales Danielis Delphini Patriarchae Aquilejensis promulgatae Utini Anno Domini MDCCXL*, Utini MDCCXLI, p. 68.

¹⁴ La circolare N. 8654-525 *Sopra il placet ai titoli degli Ordinandi*, emanata a Venezia il 4 marzo 1816, si trova anche in C. Steffani, *Manuale pei molto reverendi arcipreti e parrochi*, Padova, 1839, pp. 501-502.

“portio congrua”¹⁵. Se le sue entrate non bastano a toccare l'importo, fissato a 300 fiorini se parroco, 150 se cappellano, interviene lo stato con contributi provenienti dal fondo di religione, nel quale sono confluiti i beni degli ordini soppressi. In seguito alla legislazione giuseppina il titolo d'ordinazione, pari all'intero importo della congrua, è assicurato dallo stato a tutti coloro che hanno ricevuto l'ordinazione al presbiterato, a patto che abbiano seguito con successo il prescritto corso di studi. Dal canto suo, il vescovo non può ordinare coloro che non possiedono i requisiti per esercitare efficacemente la cura d'anime. Il titolo torna allo stato nel momento in cui il sacerdote entra in servizio e comincia a percepire il relativo compenso. I sacerdoti diventati inabili lo ricevono come pensione. Questo il sistema entrato in vigore negli anni Ottanta del secolo precedente nei territori austriaci con l'intento di ridurre la massa dei preti *sine cura*, presenti soprattutto nelle città, che vivono, più o meno modestamente, di rendita o trovano impiego come precettori ed amministratori.

La legislazione giuseppina ha ripreso in modo letterale quella tridentina in materia. Il concilio ne ha trattato in modo particolare nella primavera del 1562, nell'ambito della sessione XXI, riprendendolo indirettamente l'anno successivo, nella sessione XXIII, dedicata al sacramento dell'ordine. Si tratta di un tema marginale in confronto a quelli che monopolizzano allora l'attenzione: primato papale e fondamento dell'obbligo di residenza. Ha peraltro notevoli risvolti pratici, ed un importante sottinteso teorico: se si possa essere preti “a titolo personale” o se il principio della *cura animarum* debba essere considerato l'unico fondamento dell'ordinazione. Da più parti è stato proposto di eliminare il titolo patrimoniale, come fonte di abuso, per tornare all'uso della chiesa antica. Viene alla fine mantenuto, ma con la clausola che chi viene ordinato in questo modo trovi comunque una forma di servizio. Richiamato il canone 6 del concilio di

¹⁵ “Der Betrag der reinen Einkünfte, der dem Seelsorger zu seinem anständigen Lebensunterhalt jährlich nothwendig ist, wird die Congrua Unterhaltungsgebühr, portio congrua, genannt. Diese ist dem Seelsorger durch unsere Gesetze dergestalt zugesichert, dass der Abgang an derselben, wenn sonst niemand zum Ersatze verbunden ist, aus dem Religionsfond gut gemacht wird, 24 Okt. 1783, und dass sie selbst in Schuldfällen nicht mit Exekution belegt werden kann (§. 36). Als Congrua wurden bey der Steuerrectifikation in Oesterreich 300 fl. für den Pfarrer, und 150. fl. für den Kaplan angenommen, welcher Betrag auch in der Folge für die alten Pfarrer noch immer beybehalten wurde“ (Rechberger cit., pp. 341-342).

Calcedonia, si stabilisce che nessuno venga ordinato “se non è assegnato a quella chiesa o luogo pio per la cui necessità od utilità è stato scelto”¹⁶. Ad una decisione radicale (ma in quel momento ben altro era in ballo) fa seguito un’applicazione parziale, come per gli altri capi dei decreti di riforma. Lo dimostrano le già citate costituzioni patriarcali del 1740, la cui puntigliosità in merito alle modalità dell’applicazione del patrimonio ci fa capire che questo e non l’assegnazione ad un beneficio è la norma. Ribadiscono il principio (“Ad Titulum Patrimonii seu Pensionis non ordinabimus, nisi illos, quod necessitas aut utilitas Dioecesis nostrae postulaverit”¹⁷), imponendo ad ogni chierico di fare riferimento ad una parrocchia. Lo stesso testo sinodale ci mostra poi però in cosa consista questo rapporto: partecipare alla messa, ai vespri, alle processioni ed al catechismo la domenica e nelle feste, confessarsi e comunicarsi ogni mese e nelle solennità. Il chierico dovrà attenersi poi alle regole generali di condotta della sua categoria, che gli impongono di non mescolarsi troppo ai laici ed alle loro attività. Si dedicherà agli studi, frequentando di preferenza altri ecclesiastici, e dovrà sottoporre i propri spostamenti all’approvazione dei superiori¹⁸. Condurrà insomma una vita morigerata quanto “privata”. In Friuli i presbiteri sono oltre 2000 agli inizi dell’Ottocento, come sappiamo dal censimento indetto all’epoca della seconda occupazione napoleonica¹⁹. Entrare nello stato ecclesiastico non è difficile, non richiede ancora neppure la permanenza nel seminario. Questo il plurisecolare meccanismo, che neppure il regime napoleonico ha sovvertito, limitandosi ad avocarsene il controllo con la placitazione di tutti gli atti relativi al patrimonio ed al suo accertamento. Lo

¹⁶ *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* (Bologna 1991), Sess. XXIII, Rif., can. XVI, pp. 749-50. Il principio che sta alla base del titolo è stato enunciato nel canone 5 del concilio Laterano III (Ivi, p. 214), ripreso dal canone II del decreto di riforma della XXI sessione del concilio di Trento (Ivi, 728-729). Per la discussione relativa cfr. *Concilium Tridentinum*, VIII.

¹⁷ *Constitutiones* cit., p. 67.

¹⁸ Ivi, pp. 62-63.

¹⁹ La relazione del segretario capitolare Alfonso Franceschinis sullo stato della diocesi nel 1806 riporta i seguenti dati: 277.226 anime (compresa Schiavonia, parrocchie nel Trevigiano, e province di Carnia e Cadore per intero), 210 parroci canonicamente istituiti, 18 chiese curate senza istituzione canonica, 2152 “semplici preti”. Citata in S. Piussi, *La chiesa di Udine nel progetto politico-religioso di Napoleone*, in *Dopo Campoformio 1797-1813. L’età napoleonica a Udine*, Pordenone, 1997, p. 185.

stato austriaco si accinge ad incepparlo, entrando in un campo, quello della tassazione diocesana, che il diritto canonico considera di esclusiva competenza vescovile. Per ora afferma di voler ritoccare solo l'importo del titolo, ma chiunque abbia letto il manuale del Rechberger sa dove si va a parare.

Nella risposta del 7 marzo 1818 ci aspetteremmo da parte di mons. Capellari un attacco frontale sul punto della giurisdizione, ma non è sull'ingerenza statale in un campo di esclusiva competenza vescovile che in prima battuta egli si sofferma. Entra invece a propria volta nel merito, osservando che se il provvedimento può essere ritenuto in astratto cosa "bella e conveniente, in sostanza poi, ed in fatto, non corrisponde al contemplato oggetto, anzi alle Diocesi stesse non può essere che pernicioso". Gli importi precedenti erano stati fissati "con tutta maturità in relazione al bisogno di ciascheduna Diocesi; avuto cioè riguardo agli abitanti delle medesime, alle economiche loro misure, alle relazioni loro commerciali, alla fisica costituzione del paese, alla ubertà, o sterilità, dei terreni". Li aveva stabiliti l'unica sede realmente competente in materia, ovvero la curia, attenta a commisurare la cifra all'esigenza di non "impedire la promozione di quel numero d'individui che rispettivamente nelle Diocesi occorreva"²⁰. Da qui la modicità della somma, che meno che mai ora è il caso di aumentare, dato che "quella Classe di Possidenti minori, che in ogni Diocesi dava alla Chiesa il numero maggiore di Chierici, non è in grado di darlo presentemente". Lievi ai tempi della Dominante, le imposte ora defalcano infatti un buon terzo del reddito, mettendo a rischio un'intera popolazione di piccoli e piccolissimi proprietari, tradizionale serbatoio di sacerdoti. Il patrimonio che occorre immobilizzare presentemente per costituire la pur tenue rendita di 50, e ancora peggio, 60 ducati è talmente aumentato da creare problemi alle famiglie modeste. Ne consegue che il clero diocesano sta diminuendo. Dal 1806 per due ordinazioni si contano sei decessi, senza contare i vuoti aperti dalla recente epidemia di tifo, nel corso della quale sono morti oltre cento sacerdoti.

La tendenza che mons. Capellari individua è reale e tutt'altro che contingente. Porterà in meno di un secolo il clero secolare friulano da oltre 2000 a circa 800 elementi in un territorio che conta 200 parrocchie e circa 800 tra cap-

²⁰ *Lettera*, f. 81r.

pellanie e chiese a vario titolo secondarie. L'argomentazione appare convincente. In realtà un'analisi dei dati del reclutamento ecclesiastico nei decenni successivi potrebbe suggerire che il calo delle vocazioni non dipenda dall'impoverimento della piccola proprietà, ma piuttosto da un diminuito interesse da parte dei ceti medi e superiori verso lo stato ecclesiastico, in favore di carriere diverse, rese possibili ora dall'espansione dell'apparato statale e del settore terziario in genere. In questo momento, comunque, la tesi di Capellari regge e soprattutto fornisce al vicario una gradita occasione di criticare il governo e dimostrargli l'utilità della mediazione ecclesiastica.

In realtà il piano su cui si muove il vicario è scivoloso, lo espone al rischio di sentirsi rispondere che le riforme tendono proprio a sollevare le famiglie povere di chierici meritevoli dall'onere di vincolare un patrimonio; ciò che in prospettiva verrà chiesto ai candidati è di essere disponibili ad essere impiegati, dopo un regolare corso di studi, nella cura d'anime o nell'insegnamento: pienamente nello spirito tridentino²¹. Le autorità sono effettivamente sensibili alle cifre del reclutamento ecclesiastico. L'Austria, soprattutto dopo la soppressione di conventi e monasteri cui erano incorporate un gran numero di parrocchie, soffre di carenza di clero secolare: l'unico ritenuto dal riformatore "socialmente utile". L'infittimento della rete delle cure voluto da Giuseppe II, non sempre adeguatamente coperto dal sistema tradizionale delle entrate, basato sulla riscossione della decima, acuisce il problema. Per questo ora si investe massicciamente: per formare un clero, oltre che per formarlo secondo i propri dettami. Per questo lo stato si accolla la congrua²² e inve-

²¹ Già la costituzione del 1740 rilevava una disparità di trattamento per i chierici "a parte imperii", iniziati al titolo della Mensa per antica consuetudine (*Constitutiones* cit., p. 68).

²² Illuminante l'introduzione di J. Helfert, *Von den Einkünften, Abgaben und Verlassenschaften geistlicher Personen*, Prag, 1825: "Es ist in der natur der Sache gegründet, dass jeder, der uns Dienste leistet, eine denselben entsprechende Belohnung zu beziehen das Recht hat. Ob die Dienste gewöhnliche und gemeine, oder außerordentliche und höhere seien, macht keinen Unterschied. Daß die Römische Gesetzgebung auf eine Belohnung für intellectueller Dienste das Klagerecht versagt hat, war eine eitle Sophisterei. Es können demnach die Geistliche als Ausspender der Säkramente, als Lehrer und Prediger des Wortes Gottes, als Vorsteher und Leiter des äußeren Gottesdienstes für die höchsten unter allen den Gläubigen zu leistenden Dienste allerdings eine Belohnung ansprechen, welche, da diese Dienste ihren Kraftaufwand fordern, und sie einzig und allein beschäftigten, sogar den vollen anständigen Unterhalt zu decken vermag" (p. 1).

ste in borse di studio per i futuri parroci. Nei domini italiani la quantità non rappresenta un problema; lo è invece la formazione, in tempi brevi, di un clero capace, nonché disponibile ad adeguarsi ad un determinato modello. Il governatore ha ripetutamente assicurata la disponibilità a coprire le spese di mantenimento e persino di viaggio per i chierici privi di disponibilità scelti per il *Frintaneum*. Proprio in quel momento, inoltre, a Gorizia si sta allestendo un seminario centrale per le diocesi del Litorale in cui i teologi godono di borse di studio governative: borse, peraltro, che non si riescono ad assegnare tutte per carenza di candidati. Solo la Carniola può contare su un numero sufficiente di vocazioni, ed anzi – come Udine – esportare clero nelle diocesi circostanti. Un adeguamento alla situazione austriaca sarebbe tutt'altro che sfavorevole ai chierici provenienti da famiglie di modeste possibilità economiche, anche nel caso che il titolo patrimoniale, che evidentemente ci si sta orientando a mantenere (come accadrà), venga uniformato verso l'alto. L'obiettivo polemico del vicario è un altro: l'introduzione di un sistema nel suo complesso. Su questo infatti si concentra nella parte più importante della sua lettera.

Paradossalmente ciò che contesta al "sistema austriaco" è il fatto che "ad un Chierico, tosto che è ordinato Sacerdote, si conferisce una Carica in Cura d'Anime, o nella pubblica Istruzione"²³. Che a tutti, insomma, debba essere senz'altro affidato un lavoro – retribuito – da svolgere e non si venga ordinati se non a condizione che si sia disponibili ad accettarlo, mettendo fuori gioco i *sine cura*, che vivono di benefici semplici, di rendita o di lavoro intellettuale presso famiglie nobili. In Austria ne esistevano come altrove, ma le riforme – in buona parte successive a Giuseppe – li stanno estinguendo, in nome del bene dello stato, ovvero di un'esigenza di riforma ecclesiastica che il governo secolare ha fatto propria. L'influenza di Ludovico Antonio Muratori si fa sentire presso i riformatori austriaci, contemporaneamente ad una rinnovata diffusione degli *Acta ecclesiae mediolanensis*, una fonte normativa al di sopra di ogni sospetto. Mons. Capellari ha avuto occasione di farsi impartire lezioni di spirito tridentino da parte del governo in circolari, come quella che nel 1816 gli ricordava come fosse "conforme allo spirito della Chiesa, dei Canonici e del Sacerdozio" che i benefici

²³ *Lettera*, f. 82r.

propter officium dovessero “avere per principale oggetto la cura delle anime” e “come l'ultimo Concilio Ecumenico di Trento [avesse] abilitato i rispettivi Ordinarii Diocesani alla riunione, traslocazione, aggregazione, applicazione dei benefici e la loro temporalità e de' relativi pesi ecclesiastici secondo la giustizia distributiva, e secondo il maggiore vantaggio spirituale delle popolazioni²⁴.”

Come allora le richieste dei vescovi francesi e spagnoli, le riforme attuali si appellano all'esigenza di tornare “all'antica disciplina della Chiesa, in forza della quale non si separava l'ordinazione Sacerdotale dall'applicazione dell'Offizio corrispondente”. Difficile contestare, in un contesto culturale nel quale le *auctoritates* sono ancora decisivi strumenti di legittimazione ed il concilio generale non ha cessato di rappresentare, sotto il profilo giuridico, la più alta sede normativa della chiesa, la plausibilità di tale dichiarazione di intenti: imbarazzante per un sacerdote formatosi nel clima culturale ed ecclesiastico della seconda metà del Settecento. L'antico docente ricorre allora agli strumenti che gli fornisce la sua formazione giuridica. “Veramente sono varie, e tra sé molto differenti nel proposito le epoche dell'antica disciplina della Chiesa”. In quella “più antica” non benefici, ma una Massa Comune di rendite e proventi, amministrata dall'Arcidiacono, “dalla quale tutti gli Individui del Clero, di qualunque ordine fossero, o maggiore o minore, ricevevano in proporzione dal medesimo i necessari sussidi della vita appena entrati nel ruolo clericale”²⁵. In questo regime di proprietà indivisa, nell'unica mensa vescovile, non serviva titolo “né di Benefizi né di Patrimonio, ed i Sacerdoti venivano dai Vescovi occupati secondo che riputavano convenire, o presso di loro, o nei luoghi lontani della Diocesi od anche in altro modo, come abbiamo dai monumenti antichi della Ecclesiastica Storia”.

Così nel regime di quella “chiesa antica” che periodicamente affascina i riformatori: un fascino cui il nostro monsignore non sembra particolarmente sensibile. Si apre infatti qui la parte più importante della lettera, quella in cui, sulla base della storia, Capellari confuta la necessità di ripristinare un regime

²⁴ Circolare N. 1966-112 “sopra il modo di fare le proposizioni al beneficii di R. jus patronato” del 28 gennaio 1816, in Steffani cit., pp. 517-18.

²⁵ *Lettera*, f. 82r.

in cui ad ogni chierico venga necessariamente assegnato un ufficio. Se gli innovatori si fanno forti di argomenti tratti dalla storia, l'antico docente del seminario udinese si propone di ribattere con le stesse armi. Non manca di strumenti. L'influenza di Muratori – ed il favore di cui in generale gli studi storici hanno goduto soprattutto durante il pontificato di Benedetto XIV – si sono fatti sentire anche negli ambienti eruditi friulani. La biblioteca del seminario, dove la storia ecclesiastica – fatto allora inconsueto per l'Italia – è insegnata, conta un numero notevole di opere, tra le quali l'*Istoria* del Fleury (qui presente anche nella versione italiana di Gasparo Gozzi) tanto sospetta di gallicanesimo quanto insostituibile per chi all'epoca intenda dedicarsi seriamente a tali questioni²⁶. Vi si trova anche quella *Istoria del concilio di Trento* che la Santa Sede ha commissionato a Francesco Sforza Pallavicino, lo storico gesuita e cardinale che con quest'opera si propone di confutare, a metà del XVII secolo, il lavoro pubblicato qualche decennio prima sotto lo pseudonimo di Pietro Soave Polano da Paolo Sarpi²⁷. Il capitolo 9 del suo libro XVII è dedicato alla discussione sul titolo patrimoniale, avvenuta nella primavera del 1562 in preparazione alla XXI sessione, che licenzierà i canoni sulla messa. Si tratta di una pagina in cui, più che il contenuto degli interventi, troviamo l'opinione dell'autore, e implicitamente l'orientamento degli ambienti di curia, sull'argomento. Pallavicino perora cioè non solo la legittimità, ma anche l'utilità sociale dei sacerdoti ordinati a titolo di patrimonio, buona parte dei quali con ogni verosimiglianza mai andrà a svolgere cura d'anime. Risponde a Sarpi, che ha dato un certo spazio a quella discussione, o meglio ha preso spunto da questa per proporre una sua versione della vicenda storica, affermando che l'articolo del Lateranense ha tradito il significato del sesto canone di Calcedonia, rendendo possibile l'ordinazione "absolute" coll'espedito del patrimonio. Quale sia il suo modello di riferimento Sarpi lo rivela facendo l'a-

²⁶ *Istoria ecclesiastica per servire di continuazione a quella di Monsignor di Monsignor Claudio Fleury abate di Loc-Dieu, Priore d'Argenteuil, e confessore di Luigi XIV tradotta dal francese dal Sig. Co. Gasparo Gozzi dall'Anno MDLXII. sino all'Anno MDLVXV.*, Firenze, 1777.

²⁷ *Istoria del Concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della Compagnia di Gesù. Ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze in Istoria falsa divulgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano*, Roma, 1658, 2 voll.

pologia del clero povero, sul quale grava la cura d'anime, e suggerendo che una condizione di povertà e di lavoro potrebbe essere la più consona ad un chierico. Pallavicino risponde contestandogli errori e imprecisioni, ma soprattutto attaccandolo sul punto centrale della sua argomentazione. Sarpi, ma anche – è sottinteso – coloro che all'interno del concilio, hanno stigmatizzato come abuso ciò che si allontana dal modello della chiesa antica, hanno sbagliato²⁸. “Detesta il Soave per corruzione quel ch'è stato perfezione”²⁹. Le origini non sono l'ideale: gli adattamenti, l'introduzione di nuove abitudini, norme e istituzioni nello sviluppo storico debbono essere letti come un cammino verso il meglio. Segue un lungo passo che illustra questo concetto, riscattando l'ordinazione a titolo di patrimonio dalla condanna come abuso ed entrando nel merito della questione più generale, da cui il tentativo di eliminare questa forma di ordinazione partiva: il principio secondo il quale all'ordinazione deve sempre corrispondere l'assegnazione di un beneficio curato. Trento ne discuterà ancora, nella primavera del 1563, e nel decreto di riforma che fa da *pendant* ai canoni sul sacramento dell'ordine, delibererà di riproporre il contenuto del sesto canone di Calcedonia, seppure con varianti significative: “Cum nullus debeat ordinari, qui sub iudicio sui episcopi non sit utilis aut necessarius suis ecclesiis, sancta synodus, vestigiis sexti canonis concilii Calcedoniensis inhaerendo, statuit, ut nullus in posterum ordinetur, qui illi ecclesiae aut pio loco, pro cuius necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus [...]”³⁰.

²⁸ Così Sarpi: “onde restò questa regola come massima fermata nella Chiesa, che nessun potesse esser ordinato senza titolo; e negl'antichi e buoni tempi titolo s'intendeva carico o ministero da essercitare. Introdotte le corrozioni, s'incominciò a intender titolo una entrata di dovè si cava il vitto, e quello che era costituito acciò nel clero non fosse persona oziosa, si transformò acciò non fosse persona indigente, che perciò fosse costretta acquistar il vitto con sua fatica” [vedere edizione a stampa]; più in là (come dichiarazione di un padre): “esser vissuta in perfezione la Chiesa nell'antichità per tanti secoli, e con questo solo potersi ritornare alla sua integrità”. Il testo della *Istoria* è anche consultabile in <http://www.liberliber.it/biblioteca/s/sarpi/index.htm>

²⁹ *Istoria del Concilio* cit., p. 396.

³⁰ *Conciliorum Oecumenicorum* cit., pp. 749-50.

Qui mons. Capellari, al quale le parole di Pallavicino devono essere sembrate manna dal cielo, comincia a copiare. Copia, non cita. Non usa le virgolette e non menziona l'autore, come pure fa in altra lettera e come potrebbe in questa: citare un classico non diminuisce la reputazione di uno studioso. Probabilmente si identifica totalmente con l'immagine dell'uomo di chiesa che combatte, con gli strumenti dell'erudizione, contro il riformatore dalla sospettata ortodossia e dalla difettosa metodologia. A Vienna e a Venezia operano i nuovi Sarpi, che come quello si fanno forti del dettato dei primi concili e di vagheggiate antichità cristiane. Contro di loro fa sue le parole di Pallavicino, con lievi aggiornamenti del lessico seicentesco e qualche ritocco significativo. Un esempio già nel primo periodo.

Anche dopo la conversione de' Cesari per lunghissima età l'invecchiata superstizione rimase tanto forte che i Padri Greci e i latini aveano con essa la più dura guerra. Solo colla lenta efficacia dei secoli e coll'industria dei Romani Pontefici, e zelanti Prelati, si ridusse a coltura quel molto che rimanea di Selvatico, eziandio nei Principati Cristiani³¹.

In questa frase i "Romani Pontefici" si vedono privare dell'apposizione "cresciuti in potenza" presente nell'originale³², evidentemente inopportuna, ed affiancare da "zelanti Prelati" ai quali lo storico romano – in fondo uno di loro – non aveva evidentemente pensato. Il principio resta però lo stesso: quelli antichi erano tempi ancora fortemente inquinati, sotto il profilo religioso: uno stato di "imperfezione", il loro, al quale nessuno può desiderare di tornare. Capellari usa il termine "selvatico" dove Pallavicino scriveva "boscaglia", contrapposti a "coltura". Difficile non cogliere nella metafora anche un giudizio morale e civile, ed anche storico, sull'antichità: non già ideale, ma età "selvaggia", lontana ancora dalla vera civiltà.

La conversione dei sovrani non basta, non basta che uno stato con essa diventi "principato cristiano". Sono i "padri", a oriente e in occidente – gli

³¹ *Lettera*, f. 83r.

³² *Istoria del Concilio* cit., p. 396. "Però solo dopo molti secoli e coll'opera de' Pontefici Romani cresciuti in potenza, si ridusse a' coltura quel molto che rimanea di boscaglia eziandio ne' Principati Cristiani."

ecclesiastici, il papa in testa – a combattere per l'incivilimento, facendo oggetto della loro "coltivazione" anche i "principati": da interpretarsi qui come potentati secolari piuttosto che come territori. Non si dà comunque civilizzazione cristiana – e civilizzazione *tout-court* – che non sia prodotto della chiesa: intesa qui inequivocabilmente come società degli ecclesiastici. Continua con le parole della *Istoria*:

Col numero dei Fedeli divenne maggiore a un tempo la venerazione della vera Fede, e la devozione di esercitarla nell'opere. Aumentandosi i Cristiani, si aumentò eziandio quella dei perfetti. Fra gli altri accrescimenti della Religione uno è stato la moltitudine di coloro che non contenti di osservare i Comandamenti Evangelici, abbracciarono ancora i Consigli, o più strettamente nei Voti Religiosi, o più largamente nel Chiericato Secolare.

In questo passo Capellari ha lasciato cadere, a proposito dell'aumento di coloro che perseguono l'ideale della perfezione cristiana, il rilievo che nell'originale metteva in luce il risvolto della medaglia, ovvero che "divenisse anche maggiore fra essi la copia degli'imperfetti". Non gli servono sfumature che possono essere usate dall'avversario. "Dove prima si avea pochi, i quali volessero allacciarsi con quei legami, che porta seco la legge di coscienza nello Stato Sacerdotale, in progresso di tempo ne furono, e ne sono molti". Alle leggi di coscienza Pallavicino abbinava, con la sensibilità del suo secolo e del suo ceto, quelle dell'"onore". I suoi chierici "innumerabili" nella lettera del vicario diventano "molti". Ma è inequivocabilmente comune l'apprezzamento per questa proliferazione degli ecclesiastici, che molti nell'ambito del concilio di Trento avevano cercato di ridurre, imitati ora – è la preoccupazione di Capellari – dai riformatori austriaci.

Il numero di coloro che entrano nello stato ecclesiastico è dunque un termometro di civiltà, oltre che di santità, e più perfetta di tutte è la condizione di coloro che scelgono una regola: in quegli ordini – ai primi dell'Ottocento il punto è particolarmente sensibile – che recentemente le autorità politiche hanno decimato. I religiosi non sono però al centro del discorso, se non come parte di un tutto: la massa crescente e necessaria degli uomini di chiesa. Quella attuale è ancora una società all'insegna della civiltà perché "molti" (anche se non più "innumerabili") vi si dedicano allo stato sacerdotale. Trascura la riflessione successiva dell'originale sul fatto che l'abbondanza delle cose buone le fa meno valutare, per saltare alla conclusione: "atto egregio di Religione è l'eleggere un tale stato di vita; che pio ed utile esempio arreca il vedersi, che tanti

soppongasi a siffatto giogo senza veruna mercede di Ecclesiastico Benefizio". La logica dei riformatori viene drasticamente rovesciata: prendere gli ordini senza la prospettiva certa di un beneficio è meritorio. Il beneficio stesso più che un servizio appare qui una ricompensa (in Pallavicino il concetto era ancora più chiaro: "conseguita Prebenda"³³): chi non vi mira si distingue per mancanza di venalità, ed insieme svolge un'importante funzione sociale: "più frequentemente è lodato Iddio nelle preci, è adorato nei sacrifici, predicato nei Pulpiti, celebrato nelle Carte, dappoiché tanti si dedicano immutabilmente al suo Culto". I molteplici aspetti della "coltura" si delineano: liturgia, insegnamento, studi. Lo scenario evocato, a proposito della *societas* ecclesiastica, non sembra essere quello della cura d'anime nella sua accezione più specifica. Quanto meno, non sembra essere il parroco la sua figura di riferimento. È piuttosto la peculiarità della "professione" sacerdotale, tratta ancora una volta fedelmente dal Pallavicino, sorvolando su un passo, probabilmente ritenuto eccessivamente legato alla situazione di un secolo e mezzo prima, che ammette l'esistenza di chierici oziosi ed ignoranti: a Capellari non piace deviare dal concetto centrale del progressivo perfezionamento³⁴.

Chi può negare che conferisca al bene d'ogni stato l'aver in esso molti obbligati dalla loro professione a vita più onesta, più pacifica, e più studiosa che gli altri; i quali uomini per dignità e dottrina autorevoli possano quietar molte risse, e ritrarre altrui dalle malvagie operazioni.

Incivilisce la società il sacerdote in quanto tale – non necessariamente quello in cura d'anime – onesto, pacifico, studioso, esempio vivente di cittadino della "Repubblica" di Pallavicino, qui ammodernata in "stato". Non importa a che titolo ordinato: se di beneficio o di patrimonio.

³³ "Posto ciò, chi non conosce quanto riesca esemplare il vedersi, che tanti suppongonsi a sì fatto giogo senza veruna mercede di conseguita Prebenda?" *Ibidem*.

³⁴ Così Pallavicino: "Non approvo io già, che a questa milizia venga arrolato indistintamente ciascun che vuole, quantunque o ignudo di lettere, o scandaloso di costumi, o spinto da interesse di goderne i privilegij, e non da spirito d'esercitar la religione. Ma se ciò accade, non è difetto delle leggi, che bene il vietano; è colpa degli Esecutori, che non le osservano. Che può far di vantaggio la Chiesa oltre al commettere queste ordinazioni al giudizio de' Vescovi diocesani; disegnar loro le doti che si ricercano a render conveniente l'accettazione; e raccomandar questa scelta con gravissime parole alla lor coscienza?" (p. 396).

A questo punto la traccia della *Istoria* viene seguita con qualche maggiore libertà. Ne ricava la frase successiva: “Il Concilio Ecumenico Lateranense III vietò che alcuno fosse ordinato se non a titolo di Benefizio, salvo che avea Patrimonio bastevole per mantenersi”, per passare subito al Tridentino, che rappresenta il vero scoglio, dal momento che proprio alle sue direttive di riforma gli austriaci si appellano: “si sa, che qualche Vescovo parlò di scemare il numero dei Sacerdoti, riducendolo a quelli solo, che fossero tenuti per posseduto Benefizio di servir alla Chiesa”, copia diligentemente dall'*Istoria*, che preferisce definire “atti autentici”. In realtà si è trattato di qualcosa di più. Il riferimento alla necessità di diminuire il numero di sacerdoti, contenuto nel punto terzo del progetto di riforma, sopravvive alla discussione nelle congregazioni. Verrà accantonato nella sessione e riproposto nella sostanza, l'anno successivo. Vi si opposero, continua sforbiciando, “fortemente i Vescovi del Regno Napoletano, della Dalmazia, della Grecia e d'altre Regioni, dove le prebende sono poche, e se non fossero altri Sacerdoti, che quanti per esse possono alimentarsi, i Popoli troppo inselvaticirebbero per scarsezza di Cultori”. In realtà anche il Friuli si distingue – e si distingueva all'epoca del concilio, come sottolineato dall'intervento in congregazione dell'allora patriarca d'Aquileia³⁵ – per scarsità (se non esiguità) di benefici curati, come Capellari avrà modo di notare in seguito. Le parrocchie restano non più di un paio di centinaia per un territorio sterminato all'inizio dell'Ottocento. Limitare il clero al personale in organico imprimerebbe un'inversione di tendenza al processo di incivilimento, ribadisce facendo sue le parole del gesuita, che scrive l'indomani della fine della guerra dei trent'anni come lui scrive alla fine di un periodo quasi altrettanto lungo di rivoluzioni e di campagne militari, che hanno segnato profondamente, queste ultime, il territorio in cui vive.

E continua. “Fu dunque stabilito di lasciar ciò al giudizio de' Vescovi, i quali ordinassero a titolo di Patrimonio quelli che stimassero di necessità o di utilità alle loro Chiese, e si tolse dal principio di quel Decreto la cagione scritta dai Deputati, la qual era per moderare il numero dei Sacerdoti”. Il Concilio affida quindi ai Vescovi la competenza sulle “doti, che si richiedono a render con-

³⁵ L'intervento del patriarca nella congregazione generale dell'11 marzo 1562 in *Concilium Tridentinum*, VIII, p. 412.

veniente l'accettazione degli aspiranti, e raccomanda questa scelta con gravissime parole alla lor coscienza.”

A questo punto può abbandonare gli “atti autentici”, che gli hanno consentito di dimostrare come lo stesso concilio di cui i legislatori austriaci si fanno forti abbia respinto il principio di limitare le ordinazioni ai benefici disponibili ed abbia lasciato ai vescovi la competenza sui patrimoni. Il fatto poi che esiga “che niuno fosse promosso agli Ordini Sacri, nisi prius legitime constet, eum Beneficium Ecclesiasticum pacifice possidere quod sibi ad victum honeste sufficiat” non significa, a suo modo di vedere che intenda “Benefizi di Cura d'anime per tal promozione; giacché Benefizi di tal natura non potevano certamente da alcuno pacificamente essere posseduti prima della Sacra Ordinazione del Suddiaconato”.

Ignora volutamente ciò che non può non sapere: che tali benefici venivano assegnati in anticipo, con poche remore, all'epoca in cui il decreto era concepito. La storia, peraltro, gli serve solo in quanto dimostra la sua tesi. Ricordiamo che si è addottorato in diritto, e sul piano del diritto continua la sua argomentazione: un beneficio curato può essere attribuito solo a chi abbia ricevuto gli ordini maggiori o stia per farlo, ricorda: secondo le scansioni volute dal can. XII del decreto di riforma del 15 luglio 1563: “Vuole il Concilio che non sia conferito il Suddiaconato prima degli anni 22 di età, vuole che il Diaconato sia protratto sino all'anno 23; vuole che non si ascenda al Sacerdozio prima degli anni 25, e vuole che ad un Benefizio avente annessa la Cura d'anime non sia promosso chi entro un anno non riceve l'ordine Sacerdotale”. Gli intervalli in passato, anzi, erano più lunghi “onde i Chierici nel Grado inferiore già loro impartito mostrassero con più lunghe prove se meritavano di salire a Grado più elevato”.

La storia ora non gli serve più (anzi potrebbe dargli qualche impaccio): c'è una discrepanza tra i canoni di riforma, che nel 1562 parlano di suddiaconato e l'anno dopo permettono il conferimento di un beneficio curato solo a chi entro un anno approdi al presbiterato. Allora l'esigenza era quella di spingere tanti detentori di benefici di tal genere a regolarizzare la propria posizione. All'epoca di Capellari il problema non si pone certo in questi termini. Non vi è più la massa di coloro che si fermano agli ordini minori e incassano la rendita di parrocchie senza aver perfezionato l'iter. Esiste invece una gran quantità di presbiteri che, ordinati a titolo di patrimonio, non approdano mai alla

cura d'anime. Il vicario intende difendere sino in fondo la legittimità, ed anzi l'utilità e l'indispensabilità di tale categoria e lo fa ora da avvocato. Risolve dunque la questione che il Pallavicino aveva lasciata sospesa e conclude: i benefici curati non sono quelli cui il Tridentino pensava per il titolo di ordinazione, né intendeva che il conferimento di questa implicasse automaticamente l'affidamento di una cura. Occorrono prove ulteriori, i concorsi, ad accertare le attitudini del sacerdote: "dal che si vede che ritiene dei Sacerdoti già ordinati, e non dimeno privi di Benefizi in Cura d'Anime".

Il prete non inquadrato nel mansionario della cura dunque ha una ragion d'essere: questo gli premeva dimostrare di fronte ai sostenitori della piena occupazione motivata col principio tridentino della centralità della *cura animarum*. Nel Veneto a buon diritto si è privilegiato anzi il titolo di patrimonio "tale essendo la necessità e utilità delle Diocesi tutte ed in particolare di questa Metropolitana di Udine". Sono infatti "pochissimi" i benefici semplici sui quali un ordinando potrebbe contare per sbarcare il lunario in alternativa alla cura d'anime "e questi di Patronale diritto di private famiglie, le quali eleggono, e presentano quasi sempre Sacerdoti, e per così dire nessuno dei Chierici". Incarichi di messa, confessioni e simili vengono conferiti, come peraltro le cappellanie, solo ad ecclesiastici che

per più anni o meno dieno prove di vita innocua, ed esemplare, di continuazione allo studio, e di sempre maggiore profitto, di esercizio alla Dottrina Cristiana, ai Catechismi, alle Congreghe dei Casi di coscienza che sono come tante Accademie ecclesiastiche di Cristiana morale; e che si prestino altresì al servizio della Chiesa nelle Sacre Funzioni pel conveniente decoro e maestà del Culto Divino nelle rispettive loro Parrocchie.

Diventa così virtuoso il caso dei chierici che dopo l'ordinazione al presbiterato vivono nella parrocchia di residenza *more sacerdotali*, ma senza incarichi precisi: da privati ecclesiastici che vivono di rendita, oppure dedicandosi "se loro aggrada, alla privata educazione Cristiana, e Letteraria, della Gioventù in Famiglie private che si ricercano". Quella del precettore sarà una delle occupazioni che il vescovo Lodi, nominato da Francesco I, presto proibirà ai suoi sacerdoti, facendo anche eliminare dal piano di studi del seminario le materie che ve li preparavano. Il progetto formativo austriaco privilegia le competenze che rendono parroci di campagna e montagna esperti d'agronomia e di igiene, e se ne fanno degli insegnanti, sono insegnanti che curano oltre le

anime l'istruzione elementare e l'igiene dei loro fedeli, o competenti professori nei ginnasi statali, non letterati e raffinati istitutori per la nobiltà.

Le norme del patriarca Gradenigo nella seconda metà del Settecento hanno già espunto dal programma le punte più mondane (e introdotto la storia ecclesiastica). Prescrivendo il metodo di Gregorio Barbarigo quel patriarca ha avuto peraltro come obiettivo la formazione di un clero colto, a suo agio nella *élite* sociale del capoluogo e dei centri minori oltre che dedito all'amministrazione dei sacramenti ed all'insegnamento del catechismo ai contadini. Cappellari, nato nel 1754, si è formato in quel seminario. Ha visto durante la sua giovinezza un ceto di ecclesiastici autorevole a Udine per studi, introdotto nelle accademie, in sintonia con la cultura del secolo. Molto pochi di essi in cura d'anime, un campo che peraltro risulta più che sufficientemente coperto. Cappellari prospetta una affollata lista d'attesa per parrocchie e cappellanie.

Dopo tutte queste prove, e secondo il bisogno delle Parrocchie, vengono questi Sacerdoti ammessi al Grado di Confessori o di Cappellani in Cura, o di Economi temporali nelle vacanti Parrocchie, o di Coadiutori di Parrochi infermi o vecchi e quindi in seguito abilitati, anzi stimolati eziandio ai Concorsi di Benefizi Parrocchiali con Canonica Istituzione.

Molti resteranno comunque esclusi e "tampoco" li aspetta "posto alcuno o di pubblica o di privata Istruzione". Resteranno privati ecclesiastici, ciò che al vicario non pare in alcun modo disdicevole, né per loro né per la chiesa, confortato da "esempi più luminosi della veneranda antichità", rassicurato dalla "condotta esteriore di tali individui, e molto più quando la condotta stessa sia tale che, in sostanza e insegna, e predica ed ammonisce e riprende, anche senza parlare ed esercita così dal canto suo una maniera di Cura che è come di rinforzo e di sostegno alla Cura di fatto che viene dai Parrochi o Curati esercitata". Vivere *more sacerdotali* non solo è sufficiente, ma rappresenta in qualche modo un stato superiore, se non più necessario, allo stesso modo in cui tra Marta e Maria, la seconda ha imboccato la via migliore.

Cappellari non può esimersi dall'ammettere che la cura d'anime è l'obiettivo primario di chiunque intraprenda una carriera ecclesiastica. Ve lo inducono motivi di opportunità, rivolgendosi a questo interlocutore, ma anche una tradizione normativa che, soprattutto a partire da Trento, questo ha affermato, quando meno nei principi, con forza. Ciò che è corretto però non è sempre desiderabile per un ecclesiastico d'antico regime che ha percorso tutta la sua

carriera nel capoluogo. Non possiamo non sentire qualche eco della distinzione che qualche decennio più tardi Ippolito Nievo evocherà nelle *Memorie di un ottuagenario* tra gli abati di pianura ed i rudi curati clauzettiani nelle righe che seguono. Per scriverle Capellari non ha bisogno di citare altri.

Oltre di che questi Sacerdoti così da Cure d'Anime disimpegnati, d'ordinario sono poi quelli – quando lo spirito veramente conservino del Sacerdozio, e sieno di talento forniti – che nel silenzio delle loro abitazioni liberi da ogni impaccio, e da ogni distrazione rimoti attendono più di proposito agli studi più serj, più gravi e più laboriosi, che per conseguenza servono coi loro lumi e coi loro consigli di non poco ajuto ai Sacerdoti di Cura, ed ai Parrochi i quali non sempre hanno o il comodo, o il tempo di applicarsi a particolari disamine in mezzo alle continue, e complicate loro occupazioni di ufficio. Tutto questo sia detto per spiegare il sentimento mio e anche quello di tutta la Chiesa, in proposito dell'ecclesiastico Ministero; il quale non è poi né deve essere tutto intieramente alla sola Cura d'Anime indirizzato, ma deve avere altri oggetti ancora di non leggera importanza, siccome sono e gli Studj, e l'esempio, ed il decoro eziandio, e la Maestà del Culto Divino, il quale senza numero di Sacerdoti, e Chierici assistenti al Sacro Altare, ed al Trono di Dio non può mai essere né imponente, come conviene alla misera nostra umanità né edificante, né col dovuto ordine e decoro sostenuto; oggetti tutti anche questi, che alla fin fine col loro scopo alla Cura delle Anime appartengono, anzi sono della Cura medesima un forte appoggio, e l'ornamento più bello.

Qui la lettera culmina e di fatto si conclude. Ha detto quello che doveva dire; il resto sono dettagli. La costituzione di un patrimonio come titolo d'ordinazione – che neppure in Friuli può essere supplita da sole messe – non può essere abolita (e non lo sarà). Quanto alla destinazione dei sacerdoti novelli, è competenza esclusiva del vescovo (nessuno lo contesta). Ma l'estensione della giurisdizione vescovile non è in questione in questo caso. Lo è piuttosto la legittimità (ma anche qualcosa di più) di un modello di ecclesiastico che il progetto riformatore austriaco mette in discussione. Capellari recalcitra di fronte alla prospettiva di una chiesa che pone al centro il buon parroco, il prete di campagna maestro elementare, comunque vincolato ad un mansionario, al quale lo stato può domandare di rendere conto del proprio operato, sollecitato dai programmi statali – che il vicario ha imparato a conoscere – all'adempimento di tabelle precise di rendimento, documentabili da una congerie di moduli. I migliori – e invoca il sentimento di tutta la chiesa per questo suo desiderio – quelli dotati di talento, devono restare liberi da tutto questo: dalle

ristrettezze della cura d'anime, per potersi dedicare alla "parte migliore", quella che alla fine li rende capaci di esercitare, meglio delle Marte di campagna, la funzione di guide e di consiglieri dei governanti. Si tratta di una posizione apparentemente poco tridentina, ma che a ben vedere lo accomuna al più tridentino dei legislatori: Carlo Borromeo che nelle sue *Institutiones* disegna un percorso selettivo: i primi ad uscire dal seminario, i meno dotati negli studi, andranno a fare i parroci di campagna, muniti di un bagaglio essenziale di conoscenze: catechismo, oratoria da messa bassa e semplici casi di coscienza. Maria resta invece in città, o in quei centri minori che aspirano alla condizione "urbana", prendendo le distanze dai "rustici". È lì che vivono per lo più i preti *sine cura*, a portata delle biblioteche, delle accademie, della "società degli uomini dotti"³⁶ di cui parla in un'altra lettera, e quando ne escono è per studi eruditi e *à la page*, a studiare la flora e la lingua (come farà Pirona), a rintracciare rovine dell'antichità romana (come ha fatto il barnabita Angelo Maria Cortenovis). Di progressi dell'agricoltura potranno occuparsi, ma nell'ambito delle accademie cittadine e non solo per spiegare ai villici le necessità della corretta igiene. Quello che teme, e vede accadere, Capellari lo ha detto già più volte nelle sue lettere pastorali: l'allontanamento dai precetti della chiesa dei ceti superiori, che ora ritardando l'orario del pranzo domenicale (a causa delle feste della sera precedente, si intuisce) impediscono ai loro servitori di frequentare il catechismo. Che quel catechismo non frequentano più loro stessi, disertano i cicli di predicazione e frequentano locali pubblici in tempo di sacre funzioni: e soprattutto che cominciano a non fornire alla chiesa candidati al sacerdozio. Il tempo della città sta perdendo la sincronia con

³⁶ Scrive così a Goess l'11 febbraio 1818. "Da queste Scuole Sacre del Seminario di Udine, quanti soggetti per ogni maniera illustri non sono usciti, che poscia han figurato, e figurano anche presentemente nella Chiesa di Dio, e nella Repubblica Letteraria con sommo onore così della Diocesi come del Seminario di cui sono allievi? E dirò pure, che tra questi ve ne sono non pochi, in ogni genere di Letteratura chiarissimi, e celebrati eziandio dai Giornali Letterari d'Italia, i quali sono stati continuamente in Patria, e neppur hanno veduto giammai alcuna università o in Italia o fuori. Tanto è vero che il Seminario nostro di Udine, e la conversazione degli Uomini dotti di questa Città, e gli ajuti letterari di cui è provveduta, bastano a formare qualunque non solo capacissimo ecclesiastico, ma eziandio qualunque insigne letterato" (51v-52r).

quello della chiesa; la migliore società perde i contatti con quella ecclesiastica. Capellari non tira in ballo la rivoluzione francese, alla quale non dedica spazio neppure nelle sue lettere pastorali. Non troviamo in lui la percezione di un salto epocale, di una rottura col passato. Non riecheggia l'analisi di scrittori come de Maistre e de Bonald, che pure hanno già larga circolazione. La prospettiva di Capellari è settecentesca: la sua è la tradizionale polemica anti-giurisdizionalista.

Lo stato che fronteggia non è irreligioso e tutto sommato anche la società di cui parla non appare – se non per ceti ristretti – in via di secolarizzazione. Per recuperare quei ceti però è più essenziale che mai la permanenza dei migliori ecclesiastici nell'ambiente che essi frequentano: la città. La riforma dei nuovi governanti fa invece della parrocchia rurale, che moltiplica (a scapito peraltro delle rendite di ciascuna delle preesistenti), il centro dell'organizzazione ecclesiastica. Il rischio che tale progetto fa correre, intuivamo tra le righe della sua lettera, è la diminuzione di vocazioni in ambienti non contadini, nelle famiglie di "civile" condizione che cominciano a indirizzare i figli alle professioni o al funzionariato statale in espansione. Aumentare per decreto il titolo patrimoniale può scoraggiare i più poveri tra i candidati, ma quello che Capellari teme è altro. Teme che questo venga abolito, come è accaduto in Austria, e che tutti finiscano inquadri nelle file del clero di campagna: ciò che porterebbe a un sicuro ulteriore calo delle vocazioni tra i ceti superiori. Le sue previsioni sono destinate ad avverarsi parzialmente. Nobiltà e borghesia, in generale le élite urbane, produrranno meno candidati alla carriera ecclesiastica, non perché sia stato modificato nel Lombardo Veneto, con una formula di compromesso, il meccanismo del titolo di ordinazione, quanto perché si tratta di una tendenza legata all'irreversibile modificarsi, quanto meno nel medio periodo dei secoli XVIII-XIX, della base economica e del ruolo sociale della chiesa, dalle prime riforme veneziane sino alla legislazione del regno d'Italia del 1867. Su un altro piano la storia lo smentirà. In un Friuli nel quale anche le campagne, molto più tardi, cominceranno a contare a livello politico, l'influenza ecclesiastica si manterrà proprio grazie al parroco di campagna, e alla sua capacità di continuare ad essere, nel pieno del processo di secolarizzazione dopo l'avvento anche in Friuli della società liberale, "vescovo e re del suo popolo"³⁷.

³⁷ G. Miccoli, *"Vescovo e re del suo popolo". La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in *Storia d'Italia*, Annali, IX, Torino, 1986, p. 885 sgg.